



Circolare n. 71-2022 RG

Roma, 30 dicembre 2022

Alle Organizzazioni territoriali

Alle imprese associate

OGGETTO: CIRCOLAZIONE STRADALE – Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 13/12/2022, prot. 0000392 – Calendario dei divieti di circolazione per l'anno 2023

Come ogni anno, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (tornato con il nuovo governo alla precedente e più chiara denominazione) ha emanato il decreto del 13/12/2022, n. 0000392, che limita la circolazione fuori dai centri abitati nel 2023, ai veicoli adibiti al trasporto di cose di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t.

Il decreto non contiene sostanziali modifiche rispetto a quello relativo all'anno ormai terminato; nessuna novità per le **macchine agricole**, che sono sempre **escluse dal divieto**, se non nei rari casi di strade permanentemente vietate (anche nei giorni non festivi).

Fra queste si annoverano, per esempio, quelle interdette “per natura” ai mezzi agricoli, come le autostrade (di tipo A) o le extraurbane principali, (di tipo B); potrebbero inoltre rientrare i tratti di strada su cui esiste l'apposito cartello di divieto con la sagoma di un trattore.

Come segnalato nel passato, è solo per questo motivo che l'articolo 1, comma 2, cita le macchine agricole, che però su tutte le altre strade sono escluse da ogni divieto.

Infatti il successivo **art. 7, comma 3, lettera f**, stabilisce che **i divieti ed il relativo calendario non si applicano ai veicoli classificati come macchine agricole**; questo vale sia per le macchine agricole di dimensioni e masse legali, sia per quelle classificate come eccezionali.

Le macchine agricole sono inoltre esonerate dall'obbligo di segnalare il veicolo con l'apposito cartello di colore verde, che interessa quindi solo gli autocarri che eseguono i trasporti esentati da divieto.

Citiamo di seguito i casi di esenzione più frequenti per le categorie rappresentate:

- prodotti agricoli deperibili, fiori recisi, frutta e ortaggi freschi, o il latte fresco;
- semi vitali non germogliati (i prodotti in granella, come cereali, oleaginose, legumi, sementi sono infatti costituiti da semi vitali, che possono essere soggetti a deperimento);
- alimenti per animali da allevamento (mangimi e foraggi) o materie prime impiegate per produrre alimenti per gli animali;
- rifiuti derivanti da servizi di raccolta e nettezza urbana;
- spurgo fosse biologiche e pozzi neri.

Fra le “materie prime” per la produzione di alimenti per animali d'allevamento dovrebbero rientrare a buon diritto i foraggi freschi ed essiccati, i cereali foraggeri (in granella o trinciati), nonché le polpe di barbabietola ed altri prodotti similari di impiego zootecnico.

Per il trasporto (su autocarri) di prodotti per i quali non è invece riconosciuto l'esonero, è possibile chiedere la deroga alla prefettura, purché sussistano precise condizioni, indicate nel decreto allegato, fra cui citiamo le principali:

- rischio di un rapido deterioramento del prodotto;
- esistenza di situazioni particolari, debitamente documentate;
- delimitazione dell'area (con indicazione del luogo di partenza e di quello di arrivo) in cui avverrà il trasporto in deroga;
- l'arco temporale di validità, strettamente limitato al tempo necessario al trasporto.

Per quanto il decreto limiti la circolazione degli autoveicoli che trasportano merci pericolose anche al di sotto delle 7,5 tonnellate, il trasporto di piccole quantità di gasolio (fino a 1000 litri) per il rifornimento dei propri mezzi è consentito, senza l'obbligo di chiedere la deroga prefettizia.

Ricordiamo che i divieti interessano solo gli autocarri e relativi rimorchi: non valgono quindi per le macchine operatrici, di cui all'art. 58 del Codice, che non possono eseguire trasporti di cose, ma solo semplici spostamenti nell'ambito del cantiere.

Cordiali saluti.

Ufficio tecnico CAIAGROMECC



Allegati: D.M. Prot. 0000392 del 13/12/2022 e calendario dei divieti 2023